

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "Ccampo"

Il giorno 30, del mese di dicembre, dell'anno 2022, alle ore 19:00, si è riunita presso la sede sociale in Oriolo Romano (VT), via Salvo D'Acquisto n.10, in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione "Ccampo", codice fiscale 02081990562, costituita in data 2 maggio 2012 con atto registrato il 17 maggio 2012 al n.5174 presso l'Agenzia delle Entrate di Viterbo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Statuto dell'associazione quale ENTE DEL TERZO SETTORE D.Lgs. 117/2017 e Iscrizione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali

Sono presenti personalmente

Sig. Matteo De Falchi (Presidente)

Sig. ra Rossana Giacomelli (tesoriera e segretario)

Sig. ra Monica Gnazi (Consigliere)

Sig. Tommaso Chiri

Sig. Massimo Silvestri

Sig. ra Katia Ciani

Sig. ra Giusy Ambroselli

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, con la presenza della quasi totalità dei soci e dell'intero Consiglio Direttivo, dichiara l'Assemblea dell'associazione "Ccampo" validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario il Sig. Matteo De Falchi e apre la discussione, consentendo a ciascun socio di intervenire, su quanto ordine del giorno.

In merito al 1° punto all'OdG viene presentato l'elaborato nuovo Statuto al fine dell'adeguamento a quanto richiesto per iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'aggiunta della denominazione di Ente del Terzo Settore con l'utilizzo dell'acronimo ETS. Il Presidente chiede all'Assemblea di deliberare in merito all'approvazione dello statuto per la conseguente procedura per l'iscrizione al RUNTS

Dopo ampia discussione, il nuovo Statuto, viene messo ai voti e approvato all'unanimità dei presenti. In conseguenza l'Assemblea dei Soci

DELIBERA

- 1) di approvare e adottare il nuovo Statuto, così come modificato con la trasformazione in **Associazione di Promozione Sociale "CCampo" Ente del Terzo Settore** e di adottarlo così come presentato e allegato sotto la lettera "A" al presente verbale di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare delega al Presidente di provvedere a tutti i passi necessari per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Null'altro essendo da deliberare, alle ore 21:00 l'Assemblea è sciolta.

Oriolo Romano, lì 30 dicembre 2022

Il Presidente

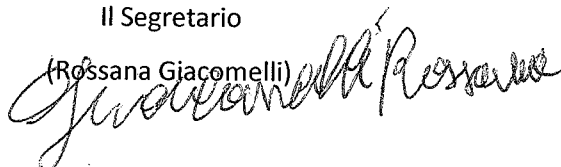
(Matteo De Falchi)

lettera "A":



Il Segretario

(Rossana Giacomelli)





lettera "A":

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE

<< cCampo >>

ENTE DEL TERZO SETTORE

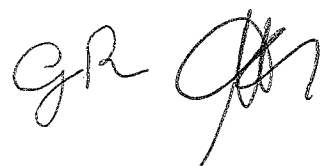
Capo I

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt.14-42 e nel particolare dall'art. 36, un **Associazione di Promozione Sociale Culturale denominata - cCampo – Ente del Terzo Settore** con sede in **Oriolo Romano (VT)**. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o modificata e trasferita la sede legale ed operativa principale. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica del presente statuto.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, e svolge attività in favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
2. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone quindi di svolgere le seguenti attività previste all'**articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017** e in particolare nell'ambito della **lettera e)** *"interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali... [omissis];"*, della **lettera w)** *"promozione e tutela dei diritti dei consumatori e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [art.5 D.Lgs. 117/2017] promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse ... [omissis] e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;"* e della **Lettera i)** *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;"*.
3. Al fine degli scopi di cui ai commi precedenti, l'associazione si propone, nel dettaglio di seguente elenco esposto a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, di:
 - salvaguardare il patrimonio agro alimentare promuovendo la cultura del cibo e della convivialità in tutti suoi aspetti **[lettera e)]**;
 - far acquisire dignità culturale alle tematiche legate al cibo e alle produzioni contadine mediante la valorizzazione di produzioni in sintonia con le leggi della natura contrastando le concezioni attuali



di benessere e ricchezza, basate sulla crescita illimitata della produzione, del consumo e dei profitti **[lettera e)];**

- promuovere la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio mediante la realizzazione di progetti, pubblicazioni, mostre, mercati, eventi, spettacoli e la promozione di un turismo enogastronomico **[lettera e)];**

- promuovere un'agricoltura rispettosa e compatibile con l'ambiente naturale del territorio e dei suoi equilibri **[lettera e)];**

- elevare la cultura alimentare dei cittadini, con una attenzione particolare ai giovani e ai bambini, con l'obiettivo di formare una consapevolezza sui sistemi di produzione promuovendo un consumo critico attento alla qualità della vita e agli equilibri naturali della terra in cui il cibo viene prodotto **[lettera e)];**

- promuovere e organizzare programmi e progetti di cultura agro-alimentare da proporre ai soci, ai cittadini, alle scuole di ogni ordine e grado e ad altri soggetti pubblici e privati, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi di tutti i settori merceologici **[lettera e)];**

- favorire la creazione di gruppi d'offerta di produttori e gruppi d'acquisto di consumatori **[lettera w)];**

- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni, congressi rivolti alla realizzazione dello scopo sociale **[lettera e)];**

- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse **[lettera i)];**

- sollecitare l'opinione pubblica verso le tematiche ambientali promuovendo un modello di produzione del cibo rispettoso dell'ambiente, delle tradizioni e delle identità culturali capace di avvicinare i consumatori al mondo della produzione; favorendo la condivisione dei saperi e innescando processi virtuosi di qualità della produzione, qualità del prodotto e qualità delle relazioni sociali **[lettera i)];**

- favorire, in ogni ambito, ogni iniziativa, collettiva e/o individuale, tesa a sviluppare attività basate sul mutuo appoggio e la solidarietà, nel rispetto della diversità e dell'ambiente naturale **[lettera i)];**

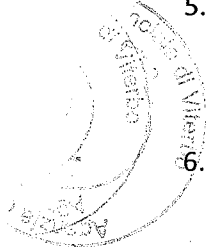
- costruire una grande alleanza tra lavoratrici e lavoratori delle aree urbane e lavoratrici e lavoratori dei territori rurali, superando le divisioni ed i ruoli imposti dall'attuale società;

- promuovere, diffondere e praticare ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio offrendo opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale e d'integrazione sociale **[lettera i)];**

- organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero **[lettera i)];**

- programmare, produrre e gestire, dal principio al suo naturale decorso, attività culturali quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline agricole, artistiche, teatrali, storiche e archeologiche e museali, spettacoli teatrali originali e non, seminari e/o lezioni in ambito agricolo e artistico, letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini ed anziani e persone svantaggiate, servizi di doposcuola, servizio di visite guidate storico-artistiche (conoscenza delle erbe spontanee, recupero e salvaguardia delle sementi, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali) **[lettera i)].**

4. Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

- 
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo dell'associazione.
 6. L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio laziale, ma potrà operare anche in ambito nazionale e internazionale per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali di interesse generale.
 7. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

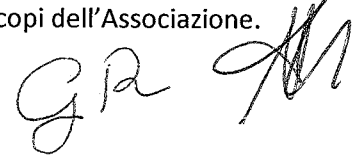
Capo II

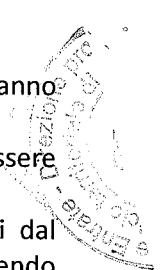
Articolo 3 - Mezzi finanziari

1. Le entrate dell'Associazione che vanno a costituire un fondo comune, sono composte da:
 - a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - b) i contributi dei soci;
 - c) i contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) le entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni;
 - g) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i) le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- a) ogni altra entrata ammessa dalla normativa per gli Enti del Terzo Settore.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 – Dei Soci

1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.
2. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico., enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividano le finalità di cui al recedente art.2.
3. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.



- 
5. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
 6. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
 7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
 8. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.
 9. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
 10. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
 11. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).
 12. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
 13. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
 14. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
 15. La qualità di socio si perde:
 - per decesso;
 - per recesso;
 - per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
 - per esclusione o, quando sollecitati alla partecipazione, per inattività e disinteresse dalle attività sociali perdurate nel tempo;
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
 16. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

17. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).
18. I soci si distinguono in fondatori, sostenitori ed ordinari.
19. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e aderendovi entro 180 giorni dalla sua costituzione.
20. Soci sostenitori, definibili anche come onorari, sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
21. Soci ordinari, definibili anche come volontari, sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
22. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
23. I soci fondatori possono essere in un numero massimo di nove, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre aps.
24. E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.
25. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
26. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
27. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
28. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
29. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
30. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
31. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
32. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
33. I Soci sono tenuti:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

GR

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

34. I Soci che cessano di appartenere all'Associazione o sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata nei confronti dei soci quando commettono azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la loro condotta, costituiscono ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

35. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Capo III

Articolo 5 - Degli Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci
 - il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Capo IV

Articolo 6 - Dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.
3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal VicePresidente, oppure, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
8. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
9. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.
10. L'Assemblea generale in seduta ordinaria e straordinaria:
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) elegge eventualmente il Revisore Unico dei Conti o i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tali Organi;
 - f) si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
 - g) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
 - i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
 - k) fissa le linee di indirizzo e sui programmi dell'attività annuale e di quella pluriennale;
 - a) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali. delibera eventuali modifiche dello statuto;
 - b) delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell'Associazione.
11. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
12. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b-art.148 del TUIR).
13. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.
14. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
15. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Articolo 7 – dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

- 
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
 3. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
 4. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
 5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 6. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Capo V

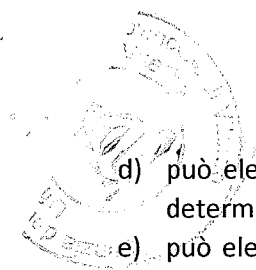
Articolo 8 - Del Presidente o Portavoce

1. Il Presidente, denominato anche Portavoce, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
2. Il Presidente ha inoltre il compito di:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea generale;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo;
 - c) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.
3. Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Capo VI

Articolo 9 - Del Consiglio Direttivo

1. L'Assemblea elegge un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque soci.
2. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere composta da soci fondatori e sostenitori.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a) approva i programmi di attività dell'Associazione;
 - b) predispone e sottopone all'Assemblea la relazione sull'attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo;
 - c) elegge fra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;

- 
- d) può eleggere tra i suoi membri il Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da quattro soci determinandone i poteri;
 - e) può eleggere tra i suoi membri un Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
 - f) può nominare, anche al fuori dei suoi membri, il Segretario Generale dell'Associazione;
 - g) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - h) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - i) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - j) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - k) determina le quote per le varie categorie di soci
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
 5. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, un giorno prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
 6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei soci membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.
 7. Di regola è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
 8. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
 9. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
 10. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 10 – Dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo, Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori, è eletto dall'Assemblea dei Soci quando ne viene ravvisata l'opportunità o quando ne sussistano gli obblighi di legge.
2. Il Collegio dei Revisori è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati a meno che non sia prevista dalla legge che uno o più componenti siano iscritti al Registro dei Revisori Legali tenuto dall'Autorità Ministeriale.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.
4. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.
5. Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

GR AN

6. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
7. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
8. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
9. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
10. È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

Capo VII

Articolo 11 - Del personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 12 - Dell'Assicurazione dell'Associazione e volontari

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
3. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Capo VIII

Articolo 13 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.
2. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
3. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
4. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
5. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117/2017.

Articolo 14 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
 - da eventuali fondi di riserva.1.

2. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (come previsto dal comma 8 lettera a - art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
3. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 15 - Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 16 – Esclusione dai fini di lucro

1. L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
2. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Capo IX

Articolo 17 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Viterbo.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Articolo 18 – Scioglimento dell'associazione e devoluzione patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 19 - Affiliazioni

1. Si stabilisce che l'Associazione nell'affiliarsi ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno ne riconosce loro Statuti, Norme e Regolamenti e si conforma ad essi.

Articolo 20 - RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzi Settore

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
2. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.
3. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
4. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 21 - e disposizioni finali

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Oriolo Romano (VT) il 30/12/2022.

Presidente-Portavoce



Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

Registrato a Viterbo il 11 GEN 2023 al n. 61 Serie 3

Prot. n. Vol. F 23, Euro ESENTE

Il Funzionario (*)
Roman Ester

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Mori